COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 297

Sull'ordine dei lavori:

GOMEZ D'AYALA 297, 299
GRIFONE 298, 299
PRESIDENTE 298

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1324) 299

PRESIDENTE 299, 300, 302, 305
MARENGHI, *Relatore* . . 299, 301, 302, 305
GOMEZ D'AYALA 300, 301, 304, 305
PRINCIPE 301, 302
CACCIATORE 301
PREARO 301
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 303, 305

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gorrieri Ermanno è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Carra.

Sull'ordine dei lavori.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo sollecitare ancora una volta l'iscrizione all'ordine del giorno, con urgenza, della proposta di legge presentata da me e da altri colleghi del mio gruppo n. 351, recante: « Norme interpretative della legge 6 agosto 1958, n. 790, contenente disposizioni sui canoni di affitto dei fondi rustici disposti in canapa nelle provincie della Campania ».

La mia richiesta acquista maggior valore per il fatto che la *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 1° agosto 1959, edizione speciale, ha pubblicato una ordinanza emessa il 10 giugno 1959 dal pretore di Marcianise nel procedimento civile vertente tra Lombardi Antimo da una parte e Maietta Giuseppe e Scalera Antonio dall'altra. In detta ordinanza si giudica non manifestatamente infondata una eccezione di incostituzionalità avanzata nei confronti delle norme di legge che riguardano la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa.

Ora, già altra volta, in questa stessa Commissione è stato affermato, ma noi non ce ne siamo convinti, che, essendo in corso un

procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, sarebbe inopportuno o quanto meno indelicato, da parte del Parlamento, il riesame della stessa materia oggetto di discussione da parte della Corte. A noi pare, al contrario, che, proprio per il fatto che è stata sollevata una eccezione di incostituzionalità, il Parlamento debba correggere la norma, se ritiene che qualche cosa vi sia da correggere. E ciò, naturalmente, deve avvenire prima che la Corte Costituzionale emetta una nuova pronuncia di incostituzionalità, per non doverci noi trovare in una situazione senza via d'uscita. Nel 1957, noi proprio riducemmo questi canoni di affitto, ma l'anno successivo intervenne la Corte Costituzionale che dichiarò costituzionalmente illegittima la legge da noi elaborata. Credendo di uniformarci al principio enunciato dalla Corte, secondo il quale non è ammissibile che per situazioni diverse si provveda con un criterio unico, noi emanammo una nuova legge, sulla quale il nostro gruppo espresse molte riserve, essendosi reso conto che in quelle disposizioni erano inseriti elementi che potevano suscitare nuovi legittimi dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni stesse. E oggi ci troviamo di fronte, era prevedibile, ad una nuova eccezione di incostituzionalità, ad un nuovo esame da parte della Corte.

Vogliamo fare in modo che ancora una volta la Corte Costituzionale dichiari illegittime queste disposizioni? Che cosa accadrà in questo caso? Già il magistrato si trova di fronte ad una serie di dubbi: il numero delle citazioni in giudizio per inadempimenti contrattuali è notevole; la sezione specializzata di Napoli, che influenza largamente anche l'orientamento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere – il quale ha competenza nelle zone canapifere della provincia di Caserta – ha ritenuto che la trattenuta del 30 per cento, anche se in relazione ad una legge in vigore, rappresenti un inadempimento contrattuale; abbiamo avuto notizia che in queste ultime settimane la sezione specializzata del tribunale di Napoli va adottando un altro criterio nel senso che ritiene responsabile di grave inadempimento contrattuale anche colui che trattiene il 30 o il 25 per cento in virtù dell'ultima legge recentemente impugnata.

È chiaramente evidente, dunque, che ci troviamo in mezzo ad un guazzabuglio di disposizioni, molte delle quali suscettibili di intervento da parte della Corte Costituzionale. È altrettanto evidente, però, che se la Corte dovesse dichiarare illegittime anche le disposizioni oggi in vigore, sorgerebbe una specie di insurrezione da parte dei proprietari terrieri intenzionati a recuperare tutte quelle quote del 30 per cento che sono state trattenute in questi quattro anni in una zona dove le condizioni della produzione, più che precarie, sono di crisi profonda. Si tratta, infatti, di un settore della produzione del quale abbiamo avuto occasione di preoccuparci anche quando abbiamo trattato delle modifiche alla costituzione degli organi di amministrazione del consorzio nazionale produttori canapa. Anche recentemente, da una sentenza pronunciata da una sezione del tribunale di Napoli, abbiamo avuto la conferma che la situazione economica della zona va di male in peggio; che le condizioni dei piccoli produttori agricoli diventano ogni giorni più difficili; e le conferme quotidiane di questa situazione di disagio sono rappresentate dalle manifestazioni di malcontento dei cittadini, che frequentemente incorrono, trascinati dal bisogno e dalla disperazione, persino in reati passibili, a volte, di reclusione per un certo numero di anni.

Vogliamo, allora, creare situazioni ancora più gravi?

Se non lo vogliamo dobbiamo ritenere che esistano tutte le ragioni perché la nostra proposta di legge sia non solo iscritta all'ordine del giorno dei nostri lavori, ma, prima ancora, e in questo senso rivolgiamo preghiera al nostro Presidente, perché se ne faccia interprete presso la Presidenza della Camera, assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa perché si possa più rapidamente procedere alla sua approvazione.

GRIFONE. Signor Presidente, figurano all'ordine del giorno della VI Commissione Finanze e tesoro, e ne è già iniziata la discussione, il disegno di legge n. 1664: « Abolizione dell'imposta comunale sul vino » e le due proposte di legge Angelino Paolo (294) e Longo (295) vertenti sul medesimo oggetto. Data l'estrema importanza della questione da un punto di vista sia economico che sociale, ritengo che la nostra Commissione dovrebbe esprimere il suo parere in merito. Vorrei perciò pregare il nostro Presidente di chiedere che i tre provvedimenti ai quali mi riferisco siano assegnati anche alla nostra Commissione in sede di parere, purché ciò non costituisca ostacolo o ritardo nell'approvazione dei provvedimenti stessi.

PRESIDENTE. Sono d'accordo nel merito della richiesta formulata dal deputato Grifone. Ma, evidentemente, la nostra Commis-

sione non potrebbe esprimere un parere prima di mercoledì della settimana prossima, ciò che implicherebbe una notevole perdita di tempo per la Commissione Finanze e tesoro.

Secondo il mio punto di vista, sarebbe sufficiente che qualcuno di noi si recasse presso la Commissione finanze e tesoro per ricordare quell'ordine del giorno sull'abolizione dell'imposta sul vino, da noi votato all'unanimità, che esprime ampiamente l'orientamento della nostra Commissione sul problema.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Gomez D'Ayala, debbo ricordare che ad analoga richiesta rivoltami durante l'ultima seduta della Commissione da parte dell'onorevole Grifone ho risposto che, pur non avendo difficoltà alcuna ad iscrivere all'ordine del giorno dei nostri lavori la proposta di legge n. 351, preferivo attendere, per ragioni di opportunità, l'esito dell'esame in corso presso la Corte Costituzionale.

Tuttavia, poiché Ella insiste, onorevole Gomez D'Ayala, mi farò portavoce della sua richiesta presso il Presidente della Camera, sia per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della proposta di legge alla nostra Commisisone in sede referente, sia, soprattutto, per quanto riguarda l'opportunità di iniziare l'esame di provvedimenti relativi a materie contemporaneamente sottoposte all'esame della Corte costituzionale.

Per quel che mi riguarda, devo esprimere il parere che il Parlamento, nell'emanare la legge 6 agosto 1958, n. 790 certamente ha tenuto conto della sentenza della Corte relativa alla legge 9 luglio 1957, n. 601. Per cui se la Corte Costituzionale ha i sui diritti, ha anche i suoi diritti il Parlamento.

GRIFONE. Riconosco l'esattezza delle osservazioni del Presidente e non insisto pertanto nella mia richiesta.

GOMEZ D'AYALA. La prego di tener presente, signor Presidente, che, se il Presidente della Camera dovesse consigliarle di non inserire all'ordine del giorno la nostra proposta di legge, noi saremo costretti a porre un quesito all'Assemblea. Noi chiederemo, cioè, se ogni volta che vi sia una impugnativa costituzionale, il Parlamento debba sospendere l'esame della materia oggetto dell'impugnativa stessa. A me sembra che il Parlamento dovrebbe, invece, proprio in pendenza di un giudizio di costituzionalità, riesaminare la materia, correggendo gli eventuali errori e anticipando così la sentenza della Corte.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il relatore, onorevole Marenghi, di riassumere i termini della discussione. Comunico, intanto, che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

MARENGHI, *Relatore*. Ho già avuto occasione di illustrare il disegno di legge sottoposto al nostro esame; ho specificato che esso riguarda la modifica di alcuni articoli della legge 18 giugno 1931, n. 987, e precisamente gli articoli 14, 24 e 29. Tali modifiche riguardano le norme sulla determinazione della misura dei contributi consortili per le spese generali di amministrazione, nonché la composizione degli organi dei consorzi, la ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per l'esecuzione diretta delle operazioni di lotta fitosanitaria. Affermavo anche che sarebbe utile estendere la modifica anche ad altri articoli della legge, che è ormai vecchia, e ha bisogno di essere aggiornata.

Debbo anzitutto premettere che i consorzi ai quali si riferisce la legge n. 987 non sono tutti obbligatori: possono essere consorzi puri e semplici a carattere volontario o consorzi riconosciuti con decreto del prefetto; il ministro dell'agricoltura, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa fitosanitaria, può rendere obbligatoria l'applicazione di qualche rimedio; e può inoltre, ordinare la costituzione di consorzi obbligatori tra conduttori di poderi. Quindi abbiamo: consorzi puri e semplici, consorzi riconosciuti e consorzi obbligatori per disposizione del Ministero dell'agricoltura.

Aggiungerei ai compiti dei consorzi – senza, però, dare facoltà al ministro di renderla obbligatoria – anche la lotta antigrandine; lasciandola facoltativa, ripeto, perché abbiamo dati incerti sui risultati cui essa conduce.

Quanto agli altri articoli della legge del 1931 suscettibili, a mio avviso, di modificazioni, accenno all'articolo 21, che recita: « presso il Ministero dell'agricoltura e foreste è costituito un Comitato per la difesa

contro le malattie delle piante ». Ora, di questo comitato dovrebbero far parte i rappresentanti di Enti che adesso non ci sono più: ministero delle colonie, confederazione fascista degli agricoltori; ecc. Anche questo articolo, quindi, andrebbe aggiornato. Inoltre, all'articolo 15 è detto, al 5° comma, che « la contribuzione annua per i consorzi per la viticoltura è corrisposta dai singoli consorzisti entro il limite massimo di lire due e di lire una rispettivamente... E si vedano anche gli articolo 27 e 34. Ma ripeto, qui si tratta di affrontare il problema più urgente, augurandoci però che venga rivista tutta la materia, perché si tratta di una legge molto importante, anche per i risultati positivi che ha fatto conseguire nelle provincie dove è stata applicata.

Poi riterrei anche di aggiungere una norma transitoria per i consorzi che già sono stati costituiti. Se funzionano già, bisognerebbe stabilire entro quale termine debbono aggiornarsi in base alle nuove disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le osservazioni dell'onorevole Marenghi, il quale ha avanzato proposte di modifica anche per altri articoli della legge del 1931 non considerati nella proposta di legge governativa. La legge del 1931 è fondamentale nel nostro ordinamento produttivo e quindi merita un attento esame. Mi sembra che le proposte di modifica governative praticamente si riferiscano soprattutto ai contributi. Dice l'articolo 1: « Per sopperire alle spese generali di amministrazione, i consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'articolo 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976. ».

Anche l'articolo 2 propone altre modifiche all'articolo 24 della legge 18 giugno 1931, n. 897. Nell'articolo 3 si dispone che: « La gestione dei Consorzi interprovinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un collegio di revisori, composto di quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da scegliere tra i funzionari dell'Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste, uno da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

I componenti dei predetti collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e possono essere confermati ».

L'articolo 4 dice che: « All'articolo 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma: « Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa ».

L'onorevole Marenghi propone altre innovazioni. Intanto, egli propone che questi consorzi possano avere attribuita anche la competenza a condurre la lotta antigrandine. Sappiamo quanto sia delicato il problema della grandine; ne abbiamo discusso lungamente qui, in sede di Commissione nella passata legislatura ed abbiamo sentito dei pareri diversi. Poi il Relatore ha indicato gli altri articoli della legge che si potrebbero modificare in questa occasione o si è riservato di precisarli meglio. La Commissione deve dunque decidere se limitarsi a considerare le modificazioni proposte dal Governo o prendere in esame anche le altre, eventualmente, indicate dal Relatore come opportune.

GOMEZ D'AYALA. Dobbiamo sollevare a proposito di questo disegno di legge alcune obiezioni di carattere pregiudiziale. La prima riflette alcuni dubbi sulla costituzionalità della legge del 1931, e conseguentemente delle modifiche che ad essa possono essere apportate. Personalmente ritengo che non si possa scendere oggi all'esame particolareggiato di questo problema, ma ritengo che se su un qualsiasi provvedimento possono sorgere delle questioni di legittimità costituzionale della legge in esame sia il caso di richiedere il parere anche della I Commissione, la Commissione, appunto, per gli affari costituzionali.

La seconda obbiezione è la seguente, e prego il Presidente di esprimere in proposito la sua opinione. Si legge nella relazione al disegno di legge n. 1324 che questa legge è ormai inadeguata alle esigenze della più efficace protezione delle piante contro le malattie e le altre cause nemiche. Ce ne rendiamo tutti conto e se questo è vero, come si può oggi

in modo opportuno provvedere alla modifica di alcuni articoli e particolarmente di quegli articoli che riguardano la imposizione di contributi, cioè di nuovi oneri a carico dei proprietari, dei conduttori, dei coltivatori diretti, delle aziende in genere, senza rivedere tutta la materia?

MARENGHI, *Relatore*. L'imposizione di contributi riguarda solo i proprietari.

GOMEZ D'AYALA. Comunque è una questione da esaminare. Se si impone una revisione generale, quale urgenza noi abbiamo di intervenire con uno stralcio che riguarda soltanto tre aspetti del problema?

Dalle proposte poi, che avanza il relatore, sorge una terza esigenza. Si propone di inserire in questa legge anche la disciplina della difesa contro la grandine. Penso che possiamo essere tutti d'accordo; però allora la correttezza ci impone di iscrivere all'ordine del giorno, insieme con questo disegno di legge, anche le proposte che sono state presentate specificatamente per la difesa antigrandine.

PRINCIPE. Il disegno di legge che stiamo esaminando contiene modifiche a tre articoli della legge 18 giugno 1931, n. 987; e non v'è dubbio che se dovessimo limitarci ad esaminare soltanto le modifiche proposte, dovremmo obiettivamente convenire sulla loro generica opportunità anche se, per esempio, potremmo mettere in discussione la misura del contributo di cui all'articolo 1 o altri particolari.

Ma la domanda che io porrei come pregiudiziale è questa: la legge 18 giugno 1931, n. 987, che il nostro Presidente definiva la legge cardine di questo settore specifico, ha veramente assolto gli scopi che si prefiggeva? Ora, non v'è dubbio che la lotta contro le malattie delle piante riveste nella nostra economia una importanza capitale, e pertanto la domanda che testé ho rivolta ha una sua ragion d'essere. La mia risposta ad una simile domanda sarebbe certamente negativa. Per me la lotta fitosanitaria, per l'importanza che essa ha agli effetti dell'economia agricola del nostro paese, deve imporre agli organi ministeriali l'obbligo dell'intervento coattivo. In alcune zone, pure devastate dalla peronospera e dalla fillossera, dove tecnici intelligenti sono intervenuti applicando quei metodi di lotta che la tecnica moderna suggerisce, si sono avuti risultati meravigliosi. Però, se accanto a queste oasi dovute all'iniziativa dei singoli imprenditori, si trovano zone appartenenti ad imprenditori negligenti, i risultati sono subito annullati.

Abbiamo esempi chiarissimi di ciò nelle zone litoranee, dove la coltura degli agrumi riveste una particolare importanza: la cocciniglia di San Josè ha distrutto interi agrumeti, pur avendo gli imprenditori privati e i piccoli agricoltori usato tutti quegli accorgimenti che la tecnica suggerisce.

Ecco perché dianzi affermavo che avrei risposto negativamente alla domanda che io stesso ho posto. E allora mi pare che, per quanto possano essere aderenti alla realtà le innovazioni che il disegno di legge si propone di apportare, esse non risolverebbero certamente il problema. Questo, come osservava l'onorevole Gomez D'Ayala, deve essere affrontato integralmente, nella sua totalità.

In linea di massima sarei favorevole alla proposta dell'onorevole Marenghi di allargare i compiti di questi consorzi; ma anche se ciò si facesse il problema rimarrebbe sempre lo stesso. Perché tutto il problema consiste nel fatto che la legge del 1931 non ha assolto ai suoi compiti, anche se è lungi da me l'idea di voler affermare che quella legge non è servita a nulla. A mio avviso, la lotta fitosanitaria deve rivestire il carattere dell'obbligatorietà: dove si avverte carenza di iniziativa, è lo Stato che deve intervenire attraverso gli organi periferici del Ministero dell'agricoltura. La legge del 1931 contemplava, invero, anche questo carattere di obbligatorietà, ma purtroppo il Ministero è intervenuto poche volte.

In conclusione, in linea di massima esprimiamo il nostro consenso sui singoli articoli, riservandoci tuttavia di proporre alcuni emendamenti. Non possiamo però non mettere l'accento sulla necessità che presenta l'intero problema della lotta fitosanitaria di essere oggetto di una integrale revisione, affinché possa essere risolto in maniera più adeguata alle esigenze di oggi.

CACCIATORE. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Principe ma non condivido la sua opinione favorevole alla estensione dei compiti dei consorzi alla lotta per la difesa contro la grandine. È evidente che, ciò facendo, il disegno di legge in esame assumerebbe tutto un diverso indirizzo.

Non sono d'accordo perché i consorzi, anche se obbligatori, riguardano sempre un piccolo comprensorio. La grandine, invece, può colpire tutto un territorio, e pertanto occorre una legge che riguardi, appunto, tutto il territorio nazionale: quindi, occorrerebbe un consorzio nazionale.

PREARO. Mi chiedo se il Governo sia a conoscenza della esistenza di consorzi volon-

tari per la difesa delle piante, costituiti sulla base della legge del 1931.

A Verona esiste, fin dal 1948, un consorzio che non solo funziona egregiamente ma che ogni anno va migliorando; e contro le malattie delle piante questo consorzio sta svolgendo un lavoro veramente ammirevole.

Ebbene, i contributi non vengono applicati sulla base del reddito dominicale, perché è stato constatato che esso non riflette con esattezza le reali condizioni agronomiche dei terreni: terreni considerati seminativi sono, per esempio, veri e propri pescheti. Comunque, vorrei chiedere alla Commissione se essa non ritenga di esaminare il contenuto degli statuti dei consorzi volontari, al fine di inserire in questa legge tutto ciò che di buono possiamo in essi trovare. Secondo il mio punto di vista, sarebbe opportuno far tesoro di queste buone esperienze.

Tra l'altro, per fare un esempio, come dobbiamo comportarci nei casi in cui esista una palese inattendibilità del reddito dominicale? Ecco perché vorrei che si studiasse come è stata risolta altrove la questione, come altrove si è giunti a caricare gli oneri senza sollevare proteste, al punto che tutti pagano puntualmente.

Per quanto riguarda il disposto della lettera *b*) dell'articolo 2, sono del parere che il voto del rappresentante dell'Ispettorato agrario, invece che deliberante, debba essere consultivo, perché sarebbe bene non immischiare l'Ispettorato agrario in determinate questioni.

Per quanto riguarda la difesa antigrandine, nella mia provincia ben 30 comuni vi si sono attrezzati, con risultati qualche volta buoni, ma debbo precisare che si tratta di consorzi che si sono costituiti esclusivamente per la difesa antigrandine. Debbo aggiungere che si è ritenuto utile costituire una Unione nazionale per la difesa antigrandine con sede a Verona, e quest'anno si è ritenuto di invitare tutti i componenti questa Commissione per rendersi conto dello stato attuale del problema. Al convegno sono intervenuti studiosi perfino dalla Svizzera e dalla Francia e la questione è stata studiata con molta ponderatezza.

PRESIDENTE. Riassumiamo i termini della discussione cha ha condotto alla formulazione di talune pregiudiziali. Prima pregiudiziale, di ordine costituzionale è quella dell'onorevole Gomez D'Ayala, e si riferisce all'articolo 23 della Costituzione. Penso che il relatore non sarebbe contrario a sentire il parere in proposito della Commissione affari costituzionali; per quanto riguarda la revisione generale di tutta la materia, l'onorevole Gomez ha fatto riferimento alla relazione premessa al disegno di legge, ma nella relazione è anche detto che è urgente provvedere perché i consorzi costituiti in base a questa legge possano funzionare.

Passiamo al problema della difesa contro la grandine: non risultano né assegnati, né presentati, progetti di legge in materia. La richiesta di abbinamento formulata dall'onorevole Gomez D'Ayala, cade perciò nel vuoto.

L'onorevole Principe, inoltre, ha impostato una pregiudiziale sulla utilità generale di questa legge. Per conto mio, debbo dire che dei risultati buoni essa li ha già dati. L'onorevole Prearo ha detto che per la lotta contro certi insetti, i risultati sono stati eccellenti.

L'onorevole Principe insiste soprattutto per rendere obbligatoria la lotta in determinati casi. L'articolo 11 della legge che modifichiamo, dice già chiaramente però che il Ministro dell'agricoltura e foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa, Comitato che io vorrei aggiornato nella composizione, può rendere obbligatoria la lotta fitosanitaria. Anzi, non solo può renderla obbligatoria, ma, in caso di necessità, può sostituirsi agli inadempienti, salvo a farsi rimborsare.

PRINCIPE. Purtroppo questo articolo non è mai stato applicato.

MARENGHI, *Relatore*. Non è esatto; si sono dati casi in cui un certo insetto danneggiava tutte le coltivazioni di una zona: è intervenuto il Ministro dell'agricoltura, su proposta degli interessati, e ha reso obbligatoria la lotta in quella zona.

PRINCIPE. E tuttavia la mosca olearia, per esempio, ha fatto quello che ha fatto.

MARENGHI, *Relatore*. La legge per me, ancora in questo momento è valida.

L'onorevole Principe afferma che essa non è stata sempre applicata. Io dico: lo strumento c'è; si tratta di aggiornarlo. Il problema è urgente. Se la Commissione ritiene di riesaminare tutta la legge, allora bisogna senz'altro sospendere la discussione ed incaricare un Comitato di riesaminare tutta la questione. Se, invece, accettiamo la proposta del Ministro di approvare rapidamente questi quattro articoli per far funzionare i consorzi già esistenti, resta il problema dell'aggiornamento, che può essere esaminato in un secondo momento. Io sono favorevole ad una rapida conclusione; e perciò proporrei anche un comitato ristretto che esamini insieme le proposte di modifica elaborate dal Ministro e quelle

suggerite da me. Sono favorevole a chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* L'ordinamento dei consorzi fitosanitari, come è stato da più parti ricordato, è disciplinato dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai vari regolamenti. Credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere queste norme inadeguate alle attuali esigenze della lotta fitosanitaria. Del resto, il Governo lo ha esplicitamente dichiarato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, preannunciando lo studio, ormai avanzato, di un provvedimento integrale, idoneo a risolvere tutti i problemi di carattere organizzativo, tecnico, economico e finanziario che si riferiscono alla lotta fitosanitaria.

Ma il fatto stesso che si sia sviluppata una così ampia discussione in seno alla nostra Commissione su un provvedimento così limitato lascia facilmente prevedere l'ampiezza della discussione che si svilupperebbe se noi allargassimo i limiti del disegno di legge in esame.

Noi non dobbiamo dimenticare che questo provvedimento è diretto a rendere funzionali ed efficienti i consorzi attualmente esistenti: e perciò esso si propone soltanto di modificare gli articoli 14, 24 e 29 della legge del 1931. Non mi diffondo ad illustrare i particolari delle modifiche, perché vi ha già provveduto ampiamente il relatore. Mi limiterò, invece, a rispondere ad alcune obiezioni e proposte fatte nel corso della discussione, per chiarirci reciprocamente le idee.

E comincio dalla proposta dell'onorevole Marenghi di estendere ai consorzi fitosanitari il compito della difesa antigrandine. Su questa proposta sono state svolte considerazioni di varia natura. Alcuni colleghi ritengono che la estensione di questi compiti sia opportuna anche perché si approfitterebbe di organizzazioni già esistenti le quali potrebbero certamente svolgere bene questo nuovo compito; altri colleghi sostengono invece che la lotta antigrandine, data la sua particolare importanza, debba essere regolata a parte, con un provvedimento di legge che modifichi la legge fondamentale.

Ora, pur senza volere esprimere un parere definitivo sull'argomento, vorrei dimensionare la proposta dell'onorevole Marenghi anche per non farla apparire, dinanzi alla valutazione di alcuni colleghi, come una proposta tale da innovare totalmente nella disciplina esistente.

In sostanza, l'onorevole Marenghi sostiene che dovrebbe essere riconosciuta ai consorzi fitosanitari l'attitudine a svolgere la lotta antigrandine. Così facendo, l'onorevole Marenghi riprende un concetto frequentemente espresso nelle leggi riguardanti l'agricoltura (la legge per la montagna, ad esempio, ha accordato la possibilità al Ministero dell'agricoltura di riconoscere ad alcuni enti amministrativi l'idoneità a svolgere la funzione di consorzi di bonifica).

Quindi, in fondo, si tratta di un atto volontario, di una azione di difesa volontaria, di consorzi volontari. Così si potrebbe ovviare anche all'inconveniente che paventa l'onorevole Cacciatore, della non rispondenza dei consorzi alle esigenze di lotta antigrandine; osservando caso per caso le situazioni, l'inconveniente sarebbe eliminato.

L'onorevole Gomez D'Ayala ha sollevato un dubbio di illegittimità costituzionale. Ora, senza entrare nel vivo di questa questione, vorrei far osservare che questa legge non introduce nessuna innovazione, in quanto si riferisce ad una preesistente legge, in base alla quale era prevista la costituzione dei consorzi obbligatori.

Per quanto riguarda gli oneri, anche qui non innoviamo, perché la possibilità di determinare gli oneri a carico dei partecipanti al consorzio era prevista nella legge precedente. Anzi, vorrei dirvi che abbiamo introdotto nella modifica una disposizione già prevista nella legge del 1931. Sotto questo aspetto non vi sono innovazioni e quindi non dovrebbe sorgere un problema di carattere costituzionale.

L'onorevole Gomez ha insistito sulla esigenza di una revisione, alla quale si è associato l'onorevole Principe. Ho già detto per quali motivi ritengo non opportuno procrastinare l'approvazione di questa proposta di modifiche, in attesa di una legge generale di modifica.

Debbo rispondere anche ad una osservazione dell'onorevole Principe, che ha detto: « Ma noi siamo convinti che la legge del 1931 abbia assolto al suo compito? ». Evidentemente, rispondo, essa non ha assolto interamente ai suoi compiti, perché era una legge di carattere generale, che doveva attuarsi in tutto il paese e che, invece, ha avuto una attuazione, con risultati positivi, solo in alcune regioni. Ma la mancata applicazione di questa legge non è in funzione soltanto del fatto che quelle norme sono inadeguate alle attuali esigenze. È in relazione anche a situazioni obiettive locali, ed in passato in realtà tante

altre leggi riguardanti l'agricoltura hanno avuto una applicazione molto ampia, con risultati contrastanti fra le diverse regioni. Questo fenomeno è la conseguenza della divisione esistente nel nostro paese tra zone arretrate e zone più progredite.

Noi riteniamo però che attraverso le modifiche proposte dal Governo si possa rendere possibile questa attività di difesa fitosanitaria anche in quelle zone dove finora essa non è stata mai svolta.

Del resto, le difficoltà di applicazione della legge del 1931 erano anche in rapporto ai mezzi esistenti e agli strumenti destinati alla lotta. Oggi, invece, di fronte ai risultati che si prevedono, gli agricoltori possono essere più facilmente spinti ad assumere iniziative.

Ma c'è di più. Mentre in passato lo Stato non interveniva con mezzi finanziari per questa lotta, negli ultimi anni e particolarmente nel dopoguerra si è avuto un incremento notevolissimo per quanto riguarda l'intervento dello Stato nella lotta fitosanitaria. Infatti noi siamo passati dai 30 milioni degli anni 1950-1951 ai 150 milioni dell'esercizio 1958-59.

Infine, l'onorevole Prearo, valendosi di una esperienza puramente locale, ha osservato la inopportunità, secondo lui, di riferirsi, per quanto riguarda i contributi, al reddito dominicale e ritiene anche inopportuno dare voto deliberante al rappresentante dell'Ispettorato agrario in seno alla commissione amministratrice. Indubbiamente è difficile applicare dei contributi facendo riferimento ad un criterio quale quello che noi abbiamo scelto, ma è altrettanto evidente che non vi è alcun sistema più valido di questo su un piano generale. Compito del legislatore è quello di scegliere il sistema che dia luogo al minor numero possibile di inconvenienti. Non si può pensare di trovare il sistema perfetto, tanto più che noi ci riferiamo ai consorzi obbligatori e non a quelli volontari. In linea generale, il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto che, per quanto riguarda l'applicazione dei contributi, le norme debbano riferirsi ai consorzi obbligatori ed ha lasciato liberi i consorzi volontari di amministrarsi secondo le circostanze e le esigenze.

Ecco perché i consorzi citati dall'onorevole Prearo si son dati una particolare disciplina.

Per quanto riguarda la presenza dell'ispettore agrario, e il tipo di voto al quale egli ha diritto, il problema è ammetterlo o non ammetterlo. In altri termini, o l'ispettore agrario dovrebbe intervenire a queste riunioni soltanto se richiesto, come consulente, ed allora non avrebbe nessun voto; oppure l'ispettore agrario viene assunto per la sua funzione e la sua preparazione come il rappresentante del Ministero, ed allora, facendolo partecipe di una commissione, deve avere voto deliberativo. Quindi pregherei di lasciare l'ispettore agrario in questa commissione con il voto deliberativo.

Dovrei poi chiedere, per l'articolo 3, di modificare un periodo. All'articolo 3 si dice, all'ottava riga: « da scegliere tra i funzionari dell'Ispettorato dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il consorzio ». È evidente che daremmo le funzioni di revisore ad un funzionario dipendente dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ed allora, anziché definire esattamente che deve trattarsi di un funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il consorzio, si potrebbe dire: « tra i funzionari dipendenti del Ministero dell'agricoltura ».

GOMEZ D'AYALA. Onorevole Sottosegretario, quando poco fa parlavo della possibilità che sorgano questioni di ordine costituzionale, in realtà non mi riferivo a questa legge, che contiene soltanto tre modifiche ad una legge precedente. Il fatto è che proprio la legge del 1931 può essere suscettibile di dichiarazioni di incostituzionalità. La legge del 1931 si riferisce, tra l'altro, anche alla possibilità di costituzione di altri consorzi e sugli « altri » consorzi sono sorte delle questioni. Dal momento che disciplinamo la materia della contribuzione a favore dei consorzi in relazione alla legge del 1931, ci possiamo trovare di fronte al pericolo della incostituzionalità riferita all'articolo 17 di quella legge per quei consorzi che potranno essere in seguito costituiti.

La mia convinzione era quella che l'esame approfondito della questione dovesse essere riservato alla Commissione affari costituzionali. Il problema è molto ampio. C'è un aspetto delicato della questione costituito dal riferimento ai consorzi « comunque » costituiti di cui all'articolo 14 della legge del 1931. Il « comunque » è stato motivo di una sentenza della Corte costituzionale, a proposito di un'altra legge. Se noi non scendiamo all'esame di questi aspetti, correremo il pericolo di convalidare un complesso di disposizioni che possono essere dichiarate incostituzionali.

Vi è poi un altro aspetto. Noi oggi vogliamo modificare alcuni articoli per sistemare e legalizzare la posizione dei consorzi; ma abbiamo esaminato a fondo la questione onde stabilire fino a che punto ed entro quali limiti convenga operare questa legalizzazione.

Io potrei portare ad esempio l'esperienza del consorzio fitosanitario costituito fra le provincie di Napoli e di Caserta. Ebbene, quella esperienza non conforta la nostra tesi. Forse potrebbe confortare invece la tesi di un intervento ispettivo...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non ho compreso bene la sua affermazione secondo la quale con questa legge noi legalizzeremo i consorzi esistenti.

GÒMEZ D'AYALA. Ho parlato di legalizzazione perché esistono dei consorzi i quali percepiscono dai proprietari un contributo che va molto al di là di quello fissato dalla legge.

Stando così le cose, penso che sarebbe opportuno accogliere quanto meno la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto con il compito di approfondire l'esame di queste situazioni.

Ma evidentemente il problema di fondo è rappresentato dalla esigenza di assicurare la lotta più efficace contro la conciniglia di San Josè e le altre cause nemiche. Quando riconosciamo questa necessità, possiamo noi affermare di avere assolto alla nostra funzione considerando semplicemente la misura del contributo, il criterio di rimborso da parte dello Stato di determinate somme erogate attraverso l'articolo 29, e la modifica del consiglio di amministrazione?

A mio avviso, il problema non consiste nell'affrontare gli aspetti dell'organizzazione formale del consorzio o dei mezzi per assicurarne il funzionamento; il problema è quello di fondo, che molto più ampiamente di me ha illustrato il collega Principe.

Quindi, a conclusione, insisterei perché sia richiesto il parere della Commissione affari costituzionali e perché si costituisca qui una Commissione ristretta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo sentito l'opinione del Governo e le proposte formulate dalle varie parti. C'è la proposta di sollecitare il parere della Commissione affari costituzionali soprattutto per l'articolo 1 di questo disegno di legge. Benché io sia molto geloso delle competenze delle singole Commissioni, anche in materia costituzionale, ed in modo particolare delle competenze della Commissione dell'agricoltura, data l'importanza degli argomenti io aderisco a questa proposta e mi pare che la Commissione, come anche il relatore siano favorevoli.

C'è poi la proposta di costituire un Comitato ristretto che dovrebbe esaminare tutta la legge del 1931 e le modifiche da introdurvi.

Ho una preoccupazione: che siccome l'argomento è grosso, questa strada possa ritardare di molto l'approvazione di alcune disposizioni che, viceversa, si ritengono essenziali per far funzionare questi consorzi. Quindi io penso che sarebbe più opportuno che la Commissione affrontasse questi argomenti direttamente sottoposti alla sua attenzione dal disegno di legge governativo; frattanto protremmo pregare l'onorevole Relatore eventualmente di incontrasi con altri colleghi interessati, per esaminare sommariamente, pregiudizialmente, la legge del 1931, e per vedere quali sarebbero le parti suscettibili di eventuali modifiche.

MARENGHI, *Relatore*. Poiché non si tratta di grosse modificazioni, penso che si possa facilmente raggiungere un accordo.

Per quanto riguarda la difesa antigrandine, debbo dichiarare che accetto la proposta del Sottosegretario, in quanto si darebbe a questi consorzi la possibilità di chiedere al Ministero dell'agricoltura l'idoneità ad esercitare la lotta antigrandine, così come si fa per altri settori, e in tal modo cadrebbero anche le osservazioni che fin qui sono state fatte.

PRESIDENTE. È una materia che va esaminata molto a fondo, perché questi consorzi previsti dalla legge hanno finalità di difesa fitosanitaria e non vorrei che l'introduzione di un'altra finalità riducesse la funzionalità nei confronti della difesa fitosanitaria che è veramente fondamentale.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere dunque stabilito che la discussione sul disegno di legge n. 1324 è rinviata nell'attesa che venga data evasione alla richiesta di parere da parte della Commissione Affari costituzionali.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI